

**COMUNE DI COSTA DI ROVIGO**

**PROVINCIA DI ROVIGO**



**REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA  
IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (I.C.I.)**

**D.Lgs. 15-12-1997 n. 446, articoli 52 e 59**

**Adottato con deliberazione Consiglio Comunale n. 60 del 30.10.98  
Modificato con deliberazione Consiglio Comunale n. 21 del 22.03.2000  
Modificato con deliberazione Consiglio Comunale n. 56 del 27.11.2001  
Modificato con deliberazione Consiglio Comunale n. 67 del 28.11.2002  
Modificato con deliberazione Consiglio Comunale n. 80 del 10.12.2003  
Modificato con deliberazione Consiglio Comunale n. 64 del 29.11.2004  
Modificato con deliberazione Consiglio Comunale n. 53 del 28.12.2005  
Modificato con deliberazione Consiglio Comunale n. 53 del 29.11.2007**

**COMUNE DI COSTA DI ROVIGO**  
**Provincia di Rovigo**

**REGOLAMENTO COMUNALE**  
**PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (ICI)**

**TITOLO I**  
**DISPOSIZIONI GENERALI**

**Art. 1**

**Oggetto del regolamento**

1. Il presente regolamento viene adottato ai sensi dell'art. 52 del dlgs n. 446 del 15-12-1997 e disciplina l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (ICI).

**Art. 2**

**Ambito di applicazione**

1. L'imposta è annuale. La sua applicazione è estesa a tutto il territorio comunale.

**Art. 3**

**Soggetti passivi**

1. L'imposta è dovuta da chiunque, persona fisica o giuridica, italiana o straniera, proprietaria di immobili ovvero titolare, sugli stessi, dei diritti reali di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie.
2. Per gli immobili concessi in locazione finanziaria, soggetto passivo è il locatario.
3. Nel caso di concessione su aree demaniali soggetto passivo è il concessionario.

**Art. 4**

**Presupposto dell'imposta**

1. Presupposto per il versamento dell'imposta è il possesso di fabbricati, aree fabbricabili e di terreni agricoli, siti nel territorio comunale, a qualunque uso destinati, ivi compresi quelli strumentali e quelli alla cui produzione o scambio è diretta l'attività d'impresa.

**Art. 5**

**Definizioni**

1. Per «fabbricato» s'intende l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano, considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza; il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all'imposta a partire dalla data di rilascio del certificato di agibilità ovvero, se antecedente, dalla data in cui è utilizzato.
2. Per «area fabbricabile» s'intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per

- pubblica utilità. Ai fini dell'individuazione dell'edificabilità è sufficiente che lo strumento urbanistico generale risulti semplicemente adottato dal Comune, ancorché non ancora approvato dalla Regione, senza che abbia alcuna rilevanza il fatto che sia stato adottato anche lo strumento attuativo del medesimo. Sono considerati, tuttavia, non fabbricabili i terreni posseduti e condotti dai soggetti indicati nel comma 1 art. 9 dlgs n. 504/92, ( come riportato in dettaglio al comma 7 dell' articolo 8) sui quali persiste l'utilizzazione agro-silvo pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura e all'allevamento di animali.
3. L'attribuzione della natura edificabile viene comunicata al proprietario mediante servizio postale, con modalità idonee a garantire l'effettiva conoscenza da parte del soggetto passivo.
  4. Per «terreno agricolo» s'intende il terreno adibito all'esercizio delle attività indicate nell'art. 2135 cc, esercitate dai soggetti aventi la qualifica di imprenditore agricolo in relazione agli artt. 2082 e 2083 cc.  
Non sono considerati terreni agricoli, al fine dell'applicazione del presente tributo, i terreni incolti o, comunque, non adibiti all'esercizio delle attività indicate nell'art. 2135 del Codice Civile oppure i piccoli appezzamenti condotti da soggetti sprovvisti della qualifica di imprenditore agricolo.

#### **Art. 6 Fabbricati Rurali**

1. Non sono soggetti all'imposta i fabbricati o porzioni di fabbricati, destinati all'edilizia abitativa, riconosciuti fiscalmente rurali, purché vengano soddisfatte integralmente tutte le seguenti condizioni:
  - a) il fabbricato deve essere posseduto dal soggetto titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale sul terreno, ovvero detenuto dall'affittuario del terreno stesso o dal soggetto che ad altro titolo conduce il terreno cui l'immobile è asservito, sempreché tali soggetti rivestano la qualifica di imprenditore agricolo, iscritti nel registro delle imprese di cui all'art. 8 della legge 29.12.93, n. 580, o dai familiari conviventi a loro carico risultanti dalle certificazioni anagrafiche, o da soggetti titolari di trattamenti pensionistici corrisposti a seguito di attività svolta in agricoltura o da coadiuvanti iscritti come tali ai fini previdenziali;
  - b) l'immobile deve essere utilizzato quale abitazione principale o per funzioni strumentali all'attività agricola, dai soggetti di cui alla lettera a), sulla base di un titolo idoneo, ovvero da dipendenti esercitanti attività agricole nell'azienda a tempo indeterminato o a tempo determinato per un numero annuo di giornate lavorative superiore a cento, assunti nel rispetto della normativa in materia di collocamento, ovvero dalle persone addette all'attività di alpeggio in zona di montagna;
  - c) il terreno cui il fabbricato è asservito deve avere una superficie non inferiore a 10.000 metri quadrati ed essere censito al catasto terreni con attribuzione di reddito agrario. Qualora sul terreno siano praticate colture specializzate in serra, ovvero la funghicoltura od altra coltura intensiva, ovvero, il terreno è ubicato in comune considerato montano ai sensi dell'art. 1, comma 3, della legge 31.1.94, n. 971, il suddetto limite viene ridotto a 3.000 metri quadrati;
  - d) il volume di affari derivante da attività agricola del soggetto che conduce il fondo deve risultare superiore alla metà del suo reddito complessivo determinato senza far confluire in esso i trattamenti pensionistici corrisposti a seguito di attività svolta in agricoltura. Il volume di affari dei soggetti che non presentano la dichiarazione ai fini dell'imposta sul valore aggiunto si preme pari al limite massimo di cui all'articolo 34, terzo comma, del D.P.R. 26.10.1972, n. 633.

e) I fabbricati ad uso abitativo che hanno le caratteristiche delle unità immobiliari appartenenti alle categorie A1 ed A8, ovvero le caratteristiche di lusso previste dal decreto del Ministro dei lavori pubblici 2.8.1969, adottato in attuazione dell'articolo 13 della legge 2 luglio 1949, n. 408, e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 218 del 27.8.69, non possono comunque essere riconosciuti rurali.

2. Ai fini fiscali, sono considerate rurali le costruzioni strumentali per l'esercizio di quelle attività agricole espressamente previste dall'articolo 32 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22.12.86, n. 917. Ai medesimi fini, devono essere considerate rurali anche le costruzioni destinate alla protezione delle piante, alla conservazione dei prodotti agricoli, alla custodia delle macchine, degli attrezzi e delle scorte occorrenti per la coltivazione, nonché quelle destinate allo svolgimento dell'attività di agriturismo.

## **TITOLO II**

### **DICHIARAZIONI, DENUNCE, VERSAMENTI**

#### **Art. 7**

##### **Dichiarazioni e denunce**

1. Nei casi in cui le disposizioni di legge vigenti prevedono l'obbligo della dichiarazione, la stessa deve essere presentata su apposito modulo approvato dal Ministero dell'economia e delle Finanze, entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all'anno in cui il possesso ha avuto inizio. La dichiarazione già presentata per anni precedenti a quello di entrata in vigore del presente regolamento ha effetto anche per gli anni successivi, purché non si verificano variazioni dei dati ed elementi dichiarati cui ne consegue un diverso ammontare dell'imposta dovuta o variazioni intervenute per gli immobili con rendita catastale presunta cui sia stata attribuita la definitiva. In tal caso, il soggetto interessato è tenuto a denunciare le variazioni intervenute, su apposito modello di dichiarazione ministeriale, entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all'anno in cui le modificazioni si sono verificate. Nel caso di più soggetti passivi tenuti al pagamento dell'imposta su un medesimo immobile può essere presentata dichiarazione congiunta per gli immobili indicati nell'art. 1117, n. 2) del codice civile oggetto di proprietà comune, cui è attribuita o attribuibile una autonoma rendita catastale, la dichiarazione deve essere presentata dall'amministratore del condominio per conto dei condomini.

2. Per gli immobili compresi nel fallimento o nella liquidazione coatta amministrativa il curatore o il commissario liquidatore, entro novanta giorni dalla data della loro nomina, deve presentare al comune di ubicazione degli immobili una dichiarazione attestante l'avvio della procedura. Detti soggetti sono, altresì, tenuti al versamento dell'imposta dovuta per il periodo di durata dell'intera procedura concorsuale entro il termine di tre mesi dalla data del decreto di trasferimento degli immobili.

3. Sono esclusi dall'obbligo della comunicazione gli immobili esenti dall'imposta ai sensi art. 7 dlgs n. 504/92. (vedi nota n. 5).

#### **Art. 8**

##### **Versamenti**

1. I soggetti passivi devono effettuare il versamento dell'imposta complessivamente dovuta al Comune per l'anno in corso in due rate delle quali la prima, entro il 16 giugno, pari al 50 per cento dell'imposta dovuta, per l'intero anno, calcolata sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente; la seconda rata deve essere versata dal primo al 16 dicembre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, calcolata sulla base delle aliquote fissate per l'anno corrente, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata.

- 2. L'imposta dovuta ai sensi del comma 1 del presente articolo deve essere corrisposta mediante versamento diretto sul conto corrente postale intestato alla Tesoreria del Comune, o mediante utilizzo della delega F24, ovvero direttamente presso la Tesoreria medesima oppure tramite il sistema bancario.**
- 3. Il versamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione non è superiore ad €0,49 o per eccesso se è superiore.**
- 4. Si considerano regolarmente eseguiti da un contitolare anche per conto degli altri, purché il versamento rispecchi la totalità dell'imposta relativa alla proprietà; si considera altresì regolarmente eseguito il versamento effettuato a saldo entro la data prevista per il versamento dell'acconto.**
- 5. L'imposta è dovuta, dai soggetti indicati all'art. 3, per anni solari ovvero per i mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso; a tal fine il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero.**
- 6. Non si applicano sanzioni per i contribuenti che corrispondessero acconti ICI in base ad aliquote e detrazioni riferite all'anno in corso, anziché all'anno precedente, come previsto dall'art. 18 della Legge 388/2000.**

### **TITOLO III**

#### **DETERMINAZIONE BASE IMPONIBILE E ALIQUOTE**

#### **Art. 9**

##### **Base imponibile**

- 1. Base imponibile dell'imposta è il valore degli immobili descritti agli artt. 4 e 5 del presente regolamento.**
- 2. Per i fabbricati, la base imponibile è determinata dall'applicazione dei commi 2, 3 dell'art. 5 del dlgs n. 504/92.<sup>1</sup>**

---

<sup>1</sup> Si riportano i commi 2, 3 dell'art. 5 D.Lg.vo 504/92:

2. Per i fabbricati iscritti in Catasto, il valore è costituito da quello che risulta applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1 gennaio dell'anno di imposizione, i moltiplicatori determinati con i criteri e le modalità previsti dal primo periodo dell'ultimo comma dell'art. 52 del T.U. delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con D.P.R. 26.4.1986 n. 131. Limitatamente ai fabbricati classificati nel gruppo catastale "b" il moltiplicatore va rivalutato nella misura del 40 per cento.

3. Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in Catasto, interamente posseduti da Imprese e distintamente contabilizzati, fino all'anno nel quale i medesimi sono iscritti in catasto con attribuzione di rendita, il valore è determinato, alla data di inizio di ciascun anno solare ovvero, se successiva, alla data di acquisizione, secondo i criteri stabiliti nel penultimo periodo del comma 3, dell'art. 7 del D.L. 11.7.92 n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8.8.92 n. 359, applicando gli appositi coefficienti. I coefficienti sono aggiornati annualmente con Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale. In caso di locazione finanziaria il locatore o il locatario possono esperire la procedura di cui al Regolamento adottato con decreto del Ministero delle finanze del 19.4.1994, n. 701, con conseguente determinazione del valore del fabbricato sulla base della rendita proposta, a decorrere dal 1 gennaio dell'anno successivo a quello nel corso del quale tale rendita è stata annotata negli atti catastali, ed estensione della procedura prevista nel terzo periodo del comma 1 dell'articolo 11; in mancanza di rendita proposta il valore è determinato sulla base delle scritture contabili del locatore, il quale è obbligato a fornire tempestivamente al locatario, tutti i dati necessari per il calcolo.

**3. Per le aree fabbricabili, la base imponibile è determinata dall'applicazione del comma 5, art. 5, del dlgs n. 504/92.<sup>2</sup>**

**4. Al fine di limitare l'attività contenziosa, il Comune può determinare periodicamente e per zone omogenee i valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili mediante organismo consultivo costituito dalla Commissione Edilizia Comunale integrata dal Responsabile dell'Ufficio Tributi.**

**5. I valori venali di cui al comma precedente sono recepiti ed approvati dal Consiglio Comunale in sede di determinazione dell'aliquota ICI per l'anno di riferimento.**

**6. Non sono sottoposti a rettifica i valori delle aree fabbricabili indicati dal soggetto passivo, se non inferiori a quello determinato secondo i criteri stabiliti nelle forme di cui al comma precedente.**

**7. In caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione di fabbricato, di interventi di recupero a norma dell'art. 31, commi 1, lettere c), d), ed e) della legge 5 agosto 1978, n. 457, la base imponibile è costituita dal valore dell'area, la quale è considerata fabbricabile anche in deroga a quanto stabilito nell'articolo 4, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato.**

**8. Per i terreni agricoli la base imponibile è determinata dall'applicazione del comma 7 dell'art. 5<sup>3</sup> del dlgs n. 504/92 e successive modifiche ed integrazioni.**

**I terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli che esplicano la loro attività a titolo principale, purché dai medesimi condotti, sono soggetti all'imposta limitatamente alla parte di valore eccedente Euro 25.822,85 e con le seguenti riduzioni:**

- a) del 70 per cento dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente i predetti Euro 25.822,85 e fino a 61.974,83 Euro;**
- b) del 50 per cento di quella gravante sulla parte di valore eccedente 61.974,83 Euro e fino a 103.291,38 Euro;**
- c) del 25 per cento di quella gravante sulla parte di valore eccedente 103.291,38 Euro e fino a 129.114,23 Euro;**

**Agli effetti del comma 8 si assume il valore complessivo dei terreni condotti dal soggetto passivo, anche se ubicati nel territorio di più Comuni; l'importo della detrazione e quelli sui quali si applicano le riduzioni, indicati nel comma 8, sono ripartiti proporzionalmente ai valori dei singoli terreni e sono rapportati ai soggetti ed al periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte ed alle quote di possesso.**

---

<sup>2</sup> Si riporta il comma 5) dell'art. 5 del D. Lg.vo 504/92:

Per le aree fabbricabili, il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1 gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.

<sup>3</sup> Si riporta il comma 7 dell'art. 5 del D.Lg.vo 504/92:

Per i terreni agricoli, il valore è costituito da quello che risulta applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1 gennaio dell'anno di imposizione, un moltiplicatore pari a 75.

## **Art. 10**

### **Aliquote**

1. L'aliquota è stabilita dal Consiglio Comunale, con deliberazione da adottare entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione relativo alla stessa annualità. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento. Se la delibera non è adottata entro tale termine, si applica l'aliquota deliberata per l'anno precedente.

## **TITOLO IV**

### **DETRAZIONI, RIDUZIONI, AGEVOLAZIONI, ESENZIONI**

## **Art. 11**

### **Detrazioni e riduzioni**

1. Con la medesima deliberazione del precedente art. 10 dovranno essere stabilite le detrazioni in aumento rispetto alle previsioni di legge e le eventuali maggiori riduzioni d'imposta per il possessore o titolare di altro diritto reale sull'abitazione principale.
2. L'imposta è ridotta del 50 per cento per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabilità è accertata dall'Ufficio Tecnico Comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa il contribuente ha facoltà di presentare dichiarazione sostitutiva ai sensi della Legge 4.1.68, n. 15, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente.

## **Art. 12**

### **Agevolazioni**

1. Ai sensi dell'art. 3, comma 56, della Legge 662 del 23.12.1996, ai fini dell'aliquota e della detrazione, è considerata direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.
2. Ai sensi dell'art. 59, comma 1 lettera «d», del dlgs n. 446/97 ed ai soli fini dell'aliquota e detrazione, le cantine, i box e i posti macchina coperti e scoperti, ancorché distintamente iscritti a catasto, costituiscono pertinenza di abitazione principale ed usufruiscono dell'aliquota prevista per la stessa a condizione che ci sia coincidenza nella titolarità con l'abitazione principale e l'utilizzo avvenga da parte del proprietario o titolare dello stesso diritto reale di godimento. L'agevolazione è limitata ad una sola pertinenza per ciascuna abitazione principale.
3. Ai sensi dell'art. 8 del D. Lg.vo 504/92, è riconosciuto un aumento del 50% della detrazione spettante alle abitazioni principali, alle sole unità immobiliari adibite a tale scopo da famiglie nelle quali è presente un soggetto gravato da invalidità totale (100%). Le modalità operative, i limiti di reddito, le scadenze, ecc. per l'applicazione del beneficio, sono individuate dal Consiglio Comunale nella deliberazione di approvazione delle tariffe annuali, come previsto dall'art. 10 del presente Regolamento.
4. Ai sensi dell'art. 58, comma 3, del D. Lg.vo 446 del 15.12.1997, a decorrere dall'1.1.2005 è riconosciuta una maggiore detrazione, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, a favore dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relativa unica pertinenza, dei soggetti passivi ICI che:
  - contraggono matrimonio nel corso dell'anno
  - stabiliscono la residenza anagrafica nel Comune di Costa di Rovigo entro 12 mesi dal matrimonio

- possiedono un reddito complessivo annuo ai fini IRPEF del nucleo familiare pari o inferiore ad Euro 35.000,00, al netto della deduzione per abitazione principale.

L'agevolazione ha durata quinquennale dalla data di residenza.

Le modalità operative per l'applicazione del beneficio sono individuate dal Consiglio Comunale nella deliberazione di approvazione delle tariffe annuali, come previsto dall'art. 10 del presente Regolamento.

5. Ai sensi dell'art. 59, comma 1, lettera "e" del dlgs n. 446/97, le abitazioni concesse in comodato o uso gratuito a parenti entro il primo grado in linea retta, sono considerate abitazioni principali, unitamente a n. 1 pertinenza, purché.

- il parente vi dimori abitualmente, e ciò sia comprovato da residenza anagrafica;
- in caso di con titolarità, l'immobile non sia già adibito ad abitazione principale da uno dei contitolari, che in tal caso è l'unico a godere del beneficio.

A tali abitazione è applicata la sola aliquota prevista per le abitazioni principali.

Le modalità operative per l'applicazione del beneficio sono individuate dal Consiglio Comunale nella deliberazione di approvazione delle tariffe annuali, come previsto dall'art. 10 del presente Regolamento.

### **Art. 13 Esenzioni**

**1. Si ritengono esenti dall'ICI gli immobili descritti dall'art. 7<sup>4</sup> del dlgs n. 504/92 e gli immobili di cui il Comune è proprietario ovvero titolare dei diritti indicati nell'art. 3<sup>5</sup> del dlgs n. 504/92, quando la loro superficie insiste interamente o prevalentemente sul suo territorio.**

---

<sup>4</sup> Si riporta l'art. 7 del D. Lg.vo 504/92:

Sono esenti dall'imposta:

1. Gli immobili posseduti dallo Stato, dalle Regioni, dalle province, nonché dai Comuni, se diversi da quelli indicati nell'ultimo periodo del comma 1 dell'art. 4, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, dalle unità sanitarie locali, dalle istituzioni sanitarie pubbliche autonome di cui all'art. 41 della legge 23.12.78 n. 833, dalle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;
2. I fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9;
3. I fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'art. 5 bis del D.P.R. 29.9.73 n. 601 e successive modificazioni;
4. I fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli artt. 8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze;
5. I fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli artt. 13,14,15 e 16 del trattato lateranense, sottoscritto l'11.2.29 e reso esecutivo con legge 27.5.29 n. 810;
6. I fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;
7. I fabbricati che, dichiarati inagibili o inabitabili, sono stati recuperati al fine di essere destinati alle attività assistenziali di cui alla legge 5.2.92 n. 104, limitatamente al periodo in cui sono adibiti direttamente allo svolgimento delle attività predette;
8. I terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'art. 15 della legge 27.12.1977 n. 984;
9. Gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all'art. 73, comma 1, lettera c) del D.P.R. 22.12.1986, n. 917 e successive modificazioni, destinati esclusivamente allo svolgimento di attività assistenziali, previdenziali,

## **TITOLO V CONTROLLO E VERIFICA**

### **Art. 14**

#### **Controllo e verifica**

- 1. Il comune controlla le dichiarazioni e le denunce presentate ai sensi del precedente art. 7.**
- 2. Per l'attività di verifica e controllo di dichiarazioni e versamenti, il Comune esercita i poteri di cui all'art. 11, comma 3,<sup>6</sup> del dlgs n. 504/92.**
- 3. Gli avvisi di accertamento, i provvedimenti istruttori, di rimborso e sanzionatori possono essere notificati mediante raccomandata A/R.**

### **Art. 15**

#### **Accertamento**

- 1. Il Comune procede alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso di accertamento motivato. L'avviso di accertamento in rettifica e d'ufficio è notificato, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini sono contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli articoli 16 e 17 del D. Leg.vo 472/97 e successive modificazioni. Sulle somme dovute si applicano gli interessi come da apposito Regolamento allo scopo approvato.**
- 2. Si applicano, in quanto compatibili, le norme relative all'istituto dell'accertamento con adesione del contribuente, sulle base dei criteri stabiliti dal dlgs n. 218/1997.**

---

sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché alle attività di cui all'art. 16 lett. A) della L. 20.5.85 n. 222, a condizione che le medesime non abbiano esclusivamente natura commerciale.

L'esenzione spetta per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte.

<sup>5</sup> Si riporta l'art. 3 del D. Lg.vo 504/92:

1. Soggetti passivi dell'imposta sono il proprietario di immobili di cui al comma 2 dell'art. 1, ovvero il titolare di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie, sugli stessi, anche se non residenti nel territorio dello Stato o se non hanno ivi la sede legale o amministrativa e non vi esercitano l'attività.

2. Per gli immobili concessi in locazione finanziaria, soggetto passivo è il locatario. In caso di fabbricati di cui all'art. 5, comma 3, il locatario assume la qualità di soggetto passivo a decorrere dal primo gennaio dell'anno successivo a quello nel corso del quale è stato stipulato il contratto di locazione finanziaria.

<sup>6</sup> Si riporta il comma 3 dell'art. 11 del D. Lg.vo 504/92:

Ai fini dell'esercizio dell'attività di liquidazione ed accertamento i comuni possono invitare i contribuenti, indicandone il motivo, a esibire o trasmettere atti e documenti; inviare ai contribuenti questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati; richiedere dati, notizie ed elementi rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti agli uffici pubblici competenti, con esenzione di spese e diritti.

**Art. 16**  
**Rimborsi e compensazione**

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Il rimborso viene effettuato entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.
2. Per le eventuali richieste di compensazione si fa riferimento all'apposito regolamento in materia di interessi, compensazioni ed importi minimi.
3. L'importo minimo stabilito dal Regolamento in materia di interessi, compensazioni ed importi minimi per l'esonero dal versamento ICI, non si applica nell'ipotesi di ravvedimento operoso e nel caso di definizione della sanzione ai sensi degli articoli 13,16 e 17 del D. Lg.vo 472 del 18.12.2007.

**TITOLO VI**  
**NORME SANZIONATORIE**

**Art. 17**  
**Sanzioni**

1. Nei casi di omessa presentazione della dichiarazione o denuncia ovvero di dichiarazione o denuncia infedeli, si applicano le sanzioni come determinate con deliberazione C.C. n. 37 del 16.6.98, esecutiva nelle forme di legge, come previsto dal D.Lg.vo 473/97.
2. Le sanzioni sono ridotte nella misura e con le modalità di cui alla stessa deliberazione.
3. Nelle ipotesi di omissioni o errori non incidenti sull'ammontare dell'imposta si applicano le sanzioni come determinate con deliberazione C.C. 37/98, con le modalità previste per legge.

**Art. 18**  
**Interessi**

1. Gli interessi si applicano unicamente sulle somme dovute a titolo d'imposta nella misura stabilita nel Regolamento in materia di interessi, compensazioni ed importi minimi.

**Art. 19**  
**Riscossione coattiva**

1. Le somme liquidate dal Comune per imposta, sanzioni ed interessi, se non versate, con le modalità indicate nell'art. 8, entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'avviso di accertamento, sono riscosse, salvo che sia stato emesso provvedimento di sospensione, coattivamente mediante ruolo secondo le disposizioni di cui al D.P.R. 29.9.1973, n. 602, e successive modificazioni. Il relativo titolo esecutivo deve essere notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo.

**Art. 20**  
**Contenzioso**

1. Contro l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il ruolo, il provvedimento che respinge l'istanza di rimborso può essere proposto ricorso secondo le disposizioni di cui al D. Lg.vo 31.12.1992, n. 546 e successive modificazioni.

**TITOLO VII**  
**DISPOSIZIONI FINALI**

**Art. 21**  
**Disposizioni finali**

1. **Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento, si applicano le disposizioni generali previste dalle leggi vigenti per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili ed ogni altra normativa applicabile al tributo.**

**Art. 22**  
**Entrata in vigore**

1. **Il presente regolamento entra in vigore dal 1° Gennaio 2008.**